

tener luogo la licenza ottenuta in un liceo, od in un istituto tecnico approvato: anzi le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli poveri e nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi speciali per gli artieri sono dispensati dal far constare la loro idoneità.

Per aprire un asilo d'infanzia devesi presentare all'Ispettore una fede medica che certifichi la salubrità del luogo.

Oltre alle scuole libere o private sono in Torino molti istituti d'istruzione e di educazione, che si sostengono con i proventi di pii legati, o con i risparmi di opere caritative, o coi frutti di pubbliche associazioni. Codeste scuole non si possono a rigore classificare tra le pubbliche, perchè non vanno soggette a tutte le norme, alle quali debbonsi conformare le scuole governative o comunitative, e perchè non sono per lo più aperte a beneficio di tutti i cittadini, ma solo a favore di una parte di essi, o di individui che si trovino in condizioni determinate dai fondatori, o da statuti speciali. Nè le medesime si possono propriamente appellare libere o private, perchè non godono di tutta quella libertà, che a queste è concessuta: anzi, oltre che alcune di esse sono instituite a pro' di certe classi di cittadini, vanno soggette a leggi particolari, e dipendono da amministrazioni aventi qualità di corpi morali.

Il fare di tali istituti una classe a parte non basterebbe, chè essi hanno varia natura, e ciascuno ha un carattere suo proprio.

Si è pertanto creduto savio consiglio collocare nel novero delle scuole pubbliche le scuole governative e le municipali, e tutte le altre mettere nella classe delle private.

Nei cenni speciali che si daranno d'ogni istituzione si spiegherà con chiarezza quale sia la loro origine, quale il loro scopo, e da quali leggi esse siano regolate. Si noterà pure quali istituti, oltre la scuola esterna tengano aperto il convitto, e si spiegherà in poche parole quale sia l'organamento della loro amministrazione.